

ficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali ».

Metto a partito l'articolo così formulato, con gli emendamenti accettati dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 57.

« La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'articolo 55.

« Nella parte centrale saranno tracciate tre linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al terzo comma dell'articolo 71.

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

Si tratta di vedere se debba essere discusso ora il primo comma o rinviato insieme agli articoli 52 e 84.

Io credo che si possa discutere la prima parte.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ce ne rimettiamo alla Camera.

CAPPA PAOLO. Io propongo di rinviare tutto l'articolo.

LARUSSA. Rinviandolo all'articolo 71.

JACINI. Rinviando la legge, che è meglio!

PRESIDENTE. Allora anche l'articolo 57 è rinviato.

Art. 58.

« Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione per rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 300 a 3,000 lire, farla tenere ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione ».

Dopo l'approvazione dell'emendamento Del Bello, secondo cui queste dichiarazioni anziché al segretario comunale sono presen-

tate alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, questa parte dell'articolo 58 deve essere soppressa.

Siccome poi il Governo ha proposto che sia soppressa anche l'ultima parte dell'articolo 58 della legge, così rimane soppresso tutto l'articolo.

Metto ai voti questa soppressione.

(È approvata).

Art. 59.

« Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3,000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

« Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima ».

L'onorevole Amatucci propone che nell'ultimo comma si sopprimano le parole: « o di qualunque elettore ».

L'onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

AMATUCCI. Credo che si possano togliere anche le parole « o anche d'ufficio ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto la soppressione.

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo acconsente.

MIGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIOLI. Credo che la Camera dovrebbe accettare la proposta che viene da parecchi settori, che cioè all'articolo 59, dove si stabiliscono le pene per coloro che essendo designati a presidente, vice presidente, scrutatore o segretario, non accettano senza giustificato motivo, si debba aggiungere anche il rappresentante di lista. La ragione è determinata dai motivi che sono stati portati alla Camera poc'anzi dall'onorevole Vicini. Questi, quando nella sua proposta cercava di sostituire il rappresentante di lista con lo scrutatore, implicitamente ha dato al rappresentante di lista quella figura giuridica che poi noi abbiamo accettata in una disposizione presa